**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI DOSOLO ED IL COMUNE DI VIADANA PER LO SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.**

L’anno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il giorno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**TRA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , il quale agisce in questo

atto non in proprio ma per conto del

**COMUNE DI DOSOLO**

Codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – P.Iva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in Dosolo (MN) in Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nc.\_\_\_, in qualità di Sindaco Pro-Tempore del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n……… del ………,esecutiva;

**e**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , il quale agisce in questo

atto non in proprio ma per conto del

**COMUNE DI VIADANA**

Codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - P.Iva\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in Viadana (Mn) in piazza Matteotti n.1-2 nc.26, in qualità di Sindaco Pro-Tempore del Comune medesimo, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n……… del ………,esecutiva;

**Premesso:**

Premesso:

* Che i Comuni di Dosolo (MN) e Viadana (MN), contermini, allo scopo di assicurare un servizio maggiormente rispondente alle mutate esigenze del territorio, al fine di elevare la sicurezza a vantaggio dei cittadini, attraverso una sinergia delle risorse umane e strumentali a disposizione, intendono intraprendere un’attività di collaborazione prodromica anche ad una successiva gestione associata del servizio di polizia locale;
* Che in particolare i Comuni di Dosolo (MN) e Viadana (MN),intendono proseguire, vista la contiguità e continuità dei rispettivi territori, l’omogeneità del contesto e del tessuto sociale, economico ed urbano, la collaborazione che prevede servizi coordinati nei rispettivi territori, mediante la formazione di pattuglie miste, ritenendo in questo modo di garantire un controllo del territorio maggiormente efficace, attraverso un razionale e comune impiego di uomini, mezzi e strumentazioni;
* Che pertanto, a seguito di diversi incontri, è stata definita una preintesa di collaborazione in via sperimentale con inerenza ad una serie di attività specifiche;
* Che lo strumento dell'accordo, con particolare riguardo ai servizi di polizia locale, trae legittimazione in forza della seguente normativa:

 . articolo 15 della legge 241/1990, che consente alle PPAA di concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'[articolo 11](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110183ART11), commi 2 e 3.;

 . articolo 4 della Legge n.65 del 7/03/1986 (Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale) che prevede forme di collaborazione tra i diversi Comandi o Servizi di Polizia Municipale;

. articolo 9 della Legge Regionale n.6 del 01.04.2015 “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana” che promuove lo strumento dell’accordo allo scopo di consentire l’impiego di personale di polizia locale e strumentazione anche presso altre amministrazioni locali;

**Tanto premesso e considerato**

**Convengono e stipulano quanto segue:**

**ART.1 – OGGETTO E FINALITA’**

Scopo del presente accordo è quello di svolgere in maniera coordinata le funzioni di polizia locale come descritte nell’art.13 della L.R.n.6/2015, nei territori di rispettiva competenza, assicurando un miglioramento nella gestione delle stesse a beneficio della collettività anche attraverso la valorizzazione delle professionalità degli operatori e delle strumentazioni tecniche in dotazione.

Ai fini del perseguimento delle finalità di cui sopra, le Amministrazioni coinvolte partecipano ad eventuali progetti cofinanziati dalla Regione Lombardia in materia di Polizia locale e Sicurezza urbana.

**ART.2 – AMBITO TERRITORIALE**

Le funzioni di polizia locale sono svolte all’interno del territorio dei Comuni di Dosolo e di Viadana.

**ART.3 – ATTIVITA’**

L’accordo di collaborazione è finalizzato a garantire un maggior presidio del territorio ed una più incisiva presenza della Polizia Locale per la prevenzione ed il contrasto di fenomeni riguardanti la sicurezza dei cittadini, la prevenzione e repressione dei reati, la salvaguardia del decoro urbano e la tutela del patrimonio pubblico e privato, la sicurezza della circolazione stradale nonché la tutela ambientale;

In particolare:

1. vigilare sull’osservanza di leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana e la polizia amministrativa;
2. svolgere servizi di polizia stradale;
3. effettuare controlli in materia sicurezza e tutela dell’ambiente;
4. segnalare a chi di dovere cause di pericolo per la pubblica incolumità;
5. condivisione di strumenti, conoscenze e formazione specifica in patrimonio dei due comandi;

**ART.4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Nell’esercizio dei compiti affidatigli, secondo gli indirizzi forniti dalle rispettive Amministrazioni Comunali, il personale della Polizia Locale dei comuni di Dosolo e Viadana espleta, servizi esterni, due volte al mese, della durata di 5 ore ciascuno, con l’impiego di pattuglie composte di norma da due unità appartenenti una al Comune di Dosolo ed una al Comune di Viadana;

Gli indirizzi delle Amministrazioni saranno portati a conoscenza dei rispettivi Settori Vigilanza che provvederanno ad attuarli secondo la propria autonomia organizzativa, con particolare attenzione all’espletamento dei servizi sui territori di entrambi i comuni secondo equa distribuzione temporale;

Le rispettive Amministrazioni metteranno a disposizione veicoli-strumentazioni tecniche in dotazione ai singoli Comandi e Servizi di Polizia Locale.

**ART.5 –DECORRENZA E DURATA DELL’ACCORDO**

L’accordo avrà decorrenza dal giorno **1 marzo 2024** e terminerà il giorno **31 DICEMBRE 2024.**

**ART.6 – DISCIPLINA DEL PORTO DELLE ARMI**

Ai sensi dell’art.5 della Legge n.65/1986, gli agenti di Polizia Locale, ai quali è stata conferita dal Prefetto di Mantova la qualifica di agente di pubblica sicurezza, sono autorizzati, previa comunicazione alla Prefettura, a portare durante lo svolgimento del servizio coordinato senza licenza le armi in dotazione, anche nei territori non di competenza;

Rimane in capo ad ogni singolo Ente coinvolto l’obbligo della formazione e dell’aggiornamento periodico all’utilizzo delle armi mediante iscrizione del personale ai corsi specifici tenuti presso le strutture del tiro a Segno Nazionale;

**ART.7 – RAPPORTI FINANZIARI**

Le parti convengono che rimangono a carico di ciascun ente le spese per il personale alle proprie dipendenze;

Gli introiti delle sanzioni pecuniarie elevate per infrazioni al codice della strada o per altre violazioni di carattere amministrativo, spettano all’Ente nel cui territorio è avvenuto l’accertamento dell’illecito;

Il personale impiegato opera alle dipendenze del Comando di appartenenza, anche nel caso sia chiamato a svolgere, in occasione di manifestazioni pubbliche o di situazioni di emergenza, il servizio al di fuori dell’orario ordinario;

I costi di manutenzione/riparazione di apparecchiature utilizzate sono a totale carico del comune proprietario.

Gli effetti economici, assicurativi e previdenziali rimangono in capo all’ente di appartenenza;

**ART.8 – MODIFICHE DELL’ACCORDO**

Il presente Accordo è aperto ad integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi.

I Sindaci o loro delegati provvedono periodicamente a concordare gli obiettivi di carattere generale da raggiungere nei loro territori.

**ART.9 – RAPPORTI FRA ENTI COINVOLTI**

I Comuni di Dosolo e di Viadana si impegnano ad una corretta gestione dei servizi e a mantenere rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l’ottimizzazione dei servizi previsti;

**ART.10 – RECESSO**

Ogni Ente può recedere dagli impegni assunti con il presente Accordo, con istanza formale da presentare all’altro comune. Il recesso avrà effetto dal mese successivo alla presentazione dell’istanza e non comporta penali. Qualora uno dei comuni non dovesse rispettare gli obblighi assunti con il presente accordo, lo stesso, previa diffida del comune adempiente, si risolve automaticamente all’avvenuto accertamento dell’adempimento.

**ART.11 – COMUNICAZIONI**

Il presente Accordo di collaborazione è trasmesso alla Prefettura di Mantova, e alla Questura di Mantova, alla Procura presso il Tribunale di Mantova;

**ART.12 - REGISTRAZIONE**

Il presente Accordo di collaborazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.16, tab B, D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 e sarà registrata in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art.1 comma 1 lettera s) del D.Lgs n.82/2005 del Codice di Amministrazione digitale (CAD).

PER IL COMUNE DI DOSOLO – IL SINDACO PRO-TEMPORE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PER IL COMUNE DI VIADANA – IL SINDACO PRO-TEMPORE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_